

L. 23-3-1988 n. 94

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1988, n. 72.

L. 23 marzo 1988, n. 94 ⁽¹⁾.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1988, n. 72.

1. 1. È istituito, per la durata di tre anni ⁽²⁾ a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della *legge 13 settembre 1982, n. 646*, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini, e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le

caratteristiche di cui all'articolo 416/*bis* del codice penale.

(2) Termine prorogato al 30 giugno 1992 dall'*art. 1, L. 27 luglio 1991, n. 229* (Gazz. Uff. 1° agosto 1991, n. 179), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. 1. La commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La commissione elegge due vicepresidenti e due segretari.

3. 1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. 1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

2. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

5. 1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione istituita con la presente legge.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

6. 1. I componenti la commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la

divulgazione.

7. 1. L'attività ed il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

8. 1. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

9. 1. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 12-5-2004 n. 7

Statuto della Regione Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 12 maggio 2004, n. 57.

L.R. 12 maggio 2004, n. 7 ⁽¹⁾.

Statuto della Regione Puglia ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 12 maggio 2004, n. 57.

(2) Il precedente statuto era stato approvato con *L. 22 maggio 1971, n. 349*.

Art. 31

Commissioni d'indagine e di inchiesta.

1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.

2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.

Calabria

L.R. 27-12-2002 n. 50

Istituzione di una Commissione consiliare contro la 'ndrangheta.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2002, n. 23, S.S. 30 dicembre 2002, n. 4.

Epigrafe

Art. 1 - Costituzione e Composizione.

Art. 2 - Ufficio di Presidenza.

Art. 3 - Competenze.

Art. 4 - Rapporti con autorità nazionali ed extranazionali.

Art. 5 - Esercizio delle funzioni.

Art. 6 - Metodi di elaborazione.

Art. 7 - Relazioni.

Art. 8 - Codice di comportamento.

Art. 9 - Organizzazione.

Art. 10 - Norma finanziaria.

Art. 11

L.R. 27 dicembre 2002, n. 50 ⁽¹⁾.

Istituzione di una Commissione consiliare contro la 'ndrangheta

⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2002, n. 23, S.S. 30 dicembre 2002, n. 4.

(2) Titolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 marzo 2011, n. 6*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge). Il titolo originario era il seguente: «Istituzione di una commissione consiliare contro il fenomeno della mafia in Calabria.».

Art. 1*Costituzione e Composizione.*

1. È istituita, in seno al Consiglio regionale, una Commissione contro la 'ndrangheta ⁽³⁾.
2. Essa viene rinnovata ad ogni inizio di legislatura.
3. La Commissione è composta da un rappresentante per ciascun gruppo esistente in seno al Consiglio regionale.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, L.R. 7 marzo 2011, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. È istituita, in seno al Consiglio regionale, una Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria.».

Art. 2*Ufficio di Presidenza.*

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Consiglieri Segretari. Il Consiglio regionale elegge gli organi della Commissione ai sensi dell'art. 23 del regolamento interno.
2. Al Presidente, ai due Vice Presidenti ed ai due Consiglieri Segretari della Commissione compete l'indennità prevista per gli Uffici di Presidenza delle Commissioni consiliari permanenti.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Commissione, provvede a mettere a disposizione una struttura speciale, alla stregua di quella assegnata ai Presidenti delle Commissioni permanenti, composta da personale regionale.
4. Apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento e pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria, disciplina le modalità d'esercizio delle sue funzioni e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.

Art. 3*Competenze.*

1. Spetta alla Commissione:

a) vigilare ed indagare sulle attività dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali similari;

b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica Amministrazione regionale e dagli Enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti;

c) verificare la piena attuazione da parte dell'Amministrazione regionale, degli Enti locali calabresi e di ogni altro Ente o Istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della *legge 13 settembre 1982, n. 646* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli Enti sopra menzionati;

d) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli Enti da questa vigilati nonché degli Enti locali calabresi nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;

e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli Enti locali calabresi anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali sopra citati;

f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura antimafiosa nella società calabrese.

Art. 4

Rapporti con autorità nazionali ed extranazionali.

1. La Commissione, tramite la Presidenza del Consiglio regionale, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e

di ogni altro fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi, di competenza della Regione Calabria.

2. La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la Commissione parlamentare antimafia di cui alla *legge 23 marzo 1988, n. 94*, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.

Art. 5

Esercizio delle funzioni.

1. La Commissione esercita le funzioni di vigilanza di difesa di cui alla presente legge, di propria iniziativa, su segnalazione delle Amministrazioni o Enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c, nonché su segnalazione di Enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l'attendibilità.

Art. 6

Metodi di elaborazione.

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può, d'intesa con la Presidenza dell'Assemblea:

a) promuovere inchieste ed ispezioni presso l'Amministrazione regionale, gli Enti locali calabresi, gli Enti sottoposti alla vigilanza della Regione;

b) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli altri Enti di cui alla lettera a);

c) richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l'attività dell'Amministrazione regionale e degli Enti di cui alla lettera a). L'Amministrazione regionale e gli Enti di cui alla lettera a) sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il termine fissato dalla Commissione stessa;

d) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al relativo esito.

2. Gli organi dell'Amministrazione regionale e quelli degli Enti menzionati alla lettera a) del comma 1 sono tenuti a collaborare con la Commissione, ottemperando alle richieste di questa. È fatto obbligo agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli Enti di cui alla lettera a) del comma 1 di ottemperare alle richieste della Commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge.

3. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di cui alla presente legge nei confronti degli Enti di cui al comma 1, lettera a), la Commissione può verificare altresì la piena rispondenza alle finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione, degli Enti locali calabresi e degli Enti pubblici regionali da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque titolo, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione nonché all'impiego di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli extraregionali, in qualunque forma concessi anche a sostegno dell'attività d'impresa.

Art. 7 *Relazioni.*

1. La Commissione relaziona annualmente all'Assemblea regionale sulla propria attività.

2. La Presidenza dell'Assemblea, in relazione allo stato delle singole inchieste, anche su richiesta di un gruppo consiliare, può chiamare la Commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche parziali.

Art. 8 *Codice di comportamento.*

1. I componenti della Commissione consiliare, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti

per i quali la Commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in ogni caso per tutte le attività della Commissione che riguardino, in tutto o in parte, i privati e l'esercizio dell'iniziativa economica da parte di questi.

Art. 9 *Organizzazione.*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, nonché di locali e strumenti operativi messi a disposizione dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

2. Per il migliore espletamento dei propri compiti di vigilanza e difesa, la Commissione, previa intesa con la Presidenza dell'Assemblea, può avvalersi di funzionari dell'Amministrazione regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche competenze e delle qualifiche.

3. La Commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso avanza apposita richiesta alla Presidenza dell'Assemblea, la quale, ove lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.

Art. 10 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale per l'anno 2003 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sicilia

L.R. 14-1-1991 n. 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 19 gennaio 1991, n. 4.

Epigrafe

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

L.R. 14 gennaio 1991, n. 4 ⁽¹⁾.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 19 gennaio 1991, n. 4.

(giurisprudenza)

Art. 1

1. È istituita in seno all'Assemblea regionale siciliana una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia.
 2. Essa può essere rinnovata ad ogni inizio di legislatura.
 3. La Commissione è composta da quindici deputati nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente all'Assemblea regionale siciliana.
-

Art. 2

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno, il Presidente, tre vicepresidenti ed un segretario.
 2. Apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione entro trenta giorni dalla data di insediamento, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, disciplina le modalità d'esercizio delle sue funzioni, e regola anche le forme di pubblicità dei lavori, nonché dei suoi atti e dei documenti di cui viene in possesso.
-

Art. 3

1. Spetta alla Commissione.

a) vigilare ed indagare sulle attività dell'Amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze mafiose e di altre associazioni criminali similari;

b) vigilare, per le medesime finalità, sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica Amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo, nonché sulle procedure di affidamento e sulla assegnazione di appalti;

c) verificare la piena attuazione da parte dell'Amministrazione regionale, degli enti locali siciliani e di ogni altro ente o istituzione sottoposti alla vigilanza della Regione, della *legge 13 settembre 1982, n. 646*, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra legge o provvedimento dello Stato o della Regione, concernente la lotta contro la mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano l'attività degli enti sopra menzionati;

d) verificare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri nella Regione, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo, al fine di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa della Regione e degli enti da questa vigilati nonché degli enti locali siciliani nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata;

e) assumere ogni altra iniziativa di indagine e proposta per il migliore esercizio delle potestà regionali e delle funzioni attribuite agli enti locali siciliani, anche in relazione ad una più efficace lotta contro i fenomeni criminali sopra indicati;

f) formulare proposte in merito a possibili iniziative volte al formarsi e al diffondersi di una cultura antimafiosa nella società siciliana.

Art. 4

1. La Commissione, tramite la Presidenza dell'Assemblea, promuove il confronto e la collaborazione con autorità nazionali ed extranazionali in vista della migliore conoscenza del fenomeno mafioso e di ogni altro fenomeno di criminalità organizzata, nonché della migliore conoscenza e messa a punto dei mezzi per combatterli attraverso interventi legislativi e amministrativi di competenza della Regione siciliana.

2. La Commissione tiene costantemente informata della propria attività la Commissione parlamentare antimafia di cui alla *legge 23 marzo 1988, n. 94*, cui avanza proposte per lo svolgimento di iniziative congiunte nel rispetto delle reciproche competenze.

Art. 5

1. La Commissione esercita le funzioni di inchiesta e di vigilanza di cui alla presente legge di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c, nonché su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l'attendibilità.

Art. 6

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può, d'intesa con la Presidenza dell'Assemblea;

a) promuovere inchieste ed ispezioni presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali siciliani, gli enti sottoposti alla vigilanza della Regione;

b) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli altri enti di cui alla lettera a:

c) richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l'attività dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui alla lettera a. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui alla lettera a sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il termine fissato dalla Commissione stessa.

d) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al relativo esito.

2. Gli organi dell'Amministrazione regionale e quelli degli enti menzionati alla lettera a del comma 1 sono tenuti a collaborare con la Commissione, ottemperando alle richieste di questa. È fatto obbligo agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti di cui alla lettera a del comma 1 di ottemperare alle richieste della Commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti dalla presente legge.

3. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e di indagine di cui alla presente legge nei confronti degli enti di cui al comma 1, lettera a, la Commissione può verificare altresì la piena rispondenza alle finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione, degli enti locali siciliani, e degli enti pubblici regionali da parte delle imprese private che ne siano destinatarie a qualunque titolo, particolarmente in relazione alla esecuzione di opere pubbliche, alla fornitura di beni e servizi alla pubblica amministrazione nonché all'impiego di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli extraregionali, in qualunque forma concessi anche a sostegno dell'attività d'impresa.

Art. 7

1. La Commissione relaziona ogni anno all'Assemblea regionale siciliana sulla propria attività.

2. La Presidenza dell'Assemblea, in relazione allo stato delle singole inchieste, anche su richiesta di un gruppo parlamentare, può chiamare la

Commissione, in qualunque momento, a presentare relazioni anche parziali.

Art. 8

1. I componenti della Commissione parlamentare, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie, o concorre a compiere indagini ed inchieste o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la Commissione stabilisce che non debbano essere divulgati anche in relazione alle esigenze delle inchieste.

Art. 9

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano in ogni caso per tutte le attività della Commissione che riguardino in tutto o in parte i privati e l'esercizio dell'iniziativa economica da parte di questi.

Art. 10

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente dell'Assemblea.

2. Per l'approfondimento di tematiche, lo sviluppo di inchieste, la predisposizione di studi e relazioni, il Presidente dell'Assemblea può autorizzare la Commissione ad avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 11

1. Per il migliore espletamento dei propri compiti di inchiesta e vigilanza, la Commissione, previa intesa con la Presidenza dell'Assemblea, può avvalersi di funzionari dell'Amministrazione regionale, in ragione dei settori di appartenenza, delle specifiche competenze e delle qualifiche.

Tali funzionari, in numero non superiore a nove, rimangono distaccati presso la Presidenza della Regione per tutto il periodo durante il quale la Commissione si avvale della loro attività.

2. La Commissione può anche avvalersi di funzionari statali. In tal caso avanza apposita richiesta alla Presidenza dell'Assemblea, la quale, ove lo ritenga opportuno, interpella le amministrazioni interessate.

3. È fatta salva in ogni caso la possibilità della Commissione di avvalersi del servizio ispettivo istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi della *legge regionale 23 marzo 1971, n. 7*, e successive modificazioni.

Art. 12

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 13

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Lazio

L.R. 6-8-2015 n. 12

Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio.

Pubblicata nel B.U. Lazio 11 agosto 2015, n. 64.

Art. 3 *Istituzione della commissione sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata nel territorio regionale.*

1. È istituita la commissione speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata nel territorio regionale, di seguito denominata Commissione, per l'effettuazione di studi, indagini conoscitive e approfondimenti sul tema.

2. La Commissione ha il compito di:

a) analizzare il livello di diffusione, penetrazione e consistenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, anche con riferimento ai singoli comuni;

b) monitorare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività dell'amministrazione regionale e degli enti partecipati o sottoposti al suo controllo;

c) studiare e approfondire la normativa vigente, formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo ed organizzativo al fine di rendere la stessa più efficace nella lotta contro la criminalità organizzata;

d) elaborare proposte tese a promuovere la cultura della legalità nel territorio regionale;

e) monitorare le attività delle associazioni che effettuano sul territorio azioni di prevenzione dei fenomeni legati alla criminalità organizzata e che promuovono la cultura della legalità.

3. La costituzione della Commissione avviene con le modalità indicate dall'articolo 14, comma 3 e dall'articolo 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

4. La Commissione può effettuare audizioni di rappresentanti di enti locali, di amministratori, di organizzazioni imprenditoriali, di associazioni nonché, previa intesa con gli stessi, di prefetti, questori, forze dell'ordine e altri organi appartenenti all'apparato statale.

5. La Commissione dura in carica fino alla fine della legislatura e presenta annualmente all'Aula una relazione sull'attività svolta ed eventuali proposte operative di azioni politiche, amministrative o legislative che sono trasmesse alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

CONSULTA ONLINE

SENTENZA N. 63

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Alfonso	QUARANTA	Presidente
-	Franco	GALLO	Giudice
-	Luigi	MAZZELLA	"
-	Gaetano	SILVESTRI	"
-	Sabino	CASSESE	"
-	Giuseppe	TESAURO	"
-	Paolo Maria	NAPOLITANO	"
-	Giuseppe	FRIGO	"
-	Alessandro	CRISCUOLO	"
-	Paolo	GROSSI	"
-	Giorgio	LATTANZI	"
-	Aldo	CAROSI	"
-	Marta	CARTABIA	"
-	Sergio	MATTARELLA	"
-	Mario Rosario	MORELLI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 marzo/1° aprile 2011, depositato in cancelleria il 5 aprile 2011 ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2011.

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;
udito l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso spedito per la notifica in data 29 marzo/1° aprile 2011, depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 5 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011,

pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 7, edizione straordinaria, del 2 marzo 2011, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e quinto comma, della Costituzione, ed agli articoli 121, secondo comma, e 123 della Costituzione.

1.1.— Secondo il ricorrente, l'art. 30, comma 4, dello statuto della Regione Molise, nella parte in cui stabilisce che le commissioni consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di "vigilanza" sull'andamento dell'amministrazione regionale, «possono altresì convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d'ufficio» si porrebbe in contrasto con la disciplina statale in materia di segreto d'ufficio, violando l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa statale esclusiva la materia dell'ordinamento civile e penale, nonché l'art. 123 Cost. che regola la potestà statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria. La norma impugnata, infatti, escludendo, peraltro genericamente, l'obbligo del segreto d'ufficio in relazione a qualsiasi atto dell'amministrazione, porrebbe eccezioni al principio contenuto nell'art. 326 del codice penale, che prevede il reato di rivelazione di segreti d'ufficio e che può essere derogato solo con normativa statale, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale.

1.2.— Anche l'art. 53, comma 4, dello statuto, il quale stabilisce che, con riguardo agli enti, aziende ed agenzie regionali, «il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale», sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa statale esclusiva la materia dell'ordinamento civile e con l'art. 123 Cost. che regola la potestà statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria. Detta norma, equiparando a quello regionale il personale degli enti pubblici non economici, peraltro genericamente, così da generare anche incertezza sul regime giuridico del medesimo, impedirebbe «il corretto evolversi della disciplina contrattuale collettiva dei vari comparti interessati, sottraendo per legge materia alla contrattazione, in violazione del principio generale dettato sin dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), che ha riservato alla contrattazione collettiva per comparti la competenza primaria di regolazione del rapporto di lavoro pubblico».

1.3.— Infine, il ricorrente impugna l'art. 67, comma 1, dello statuto, che regola i rapporti della Regione con l'Unione europea, nella parte in cui prevede che la Giunta regionale «realizza la partecipazione» alla cosiddetta fase ascendente dell'attività normativa europea e, nella fase discendente, «provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea». Così disponendo, tale norma sarebbe costituzionalmente illegittima, in primo luogo, in quanto riserva la competenza in materia alla Giunta regionale, laddove l'art. 117, quinto comma, Cost. la attribuisce alla Regione e quindi a tutti i suoi organi, e poi, in particolare con riferimento alla fase cosiddetta discendente (di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea), in quanto riserva la competenza a svolgere le connesse attività alla Giunta, che ha solo competenze di natura provvedimentale, laddove per le attività di natura legislativa e regolamentare, pure coinvolte, la competenza non può che essere del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 121, secondo e terzo comma, Cost.

2.— La Regione Molise non si è costituita in giudizio.

3.— Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria, con la quale ha insistito nel chiedere l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso. In particolare, il ricorrente ha ulteriormente precisato, quanto all'art. 30, comma 4, che detta norma invaderebbe la sfera di competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale, posto che la disciplina del segreto d'ufficio è assistita dalla sanzione penale (di cui all'art. 326 cod. pen.), in vista della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, ed è garantita mediante la previsione dell'esclusione della rimovibilità del medesimo segreto in sede processuale (art. 201, comma 1, cod. proc. pen.). Essa, di conseguenza, sarebbe palesemente in violazione del precetto dell'armonia con la Costituzione (limite all'autonomia statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria), ed in contrasto con i principi generali in materia di pubblico impiego, posto che le norme sul segreto d'ufficio costituirebbero, appunto, principi generali della materia in questione, idonei, ad imporsi, ancorché come vincoli generali, alla potestà statutaria regionale.

Considerato in diritto

1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale degli articoli 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, del nuovo statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), e quinto comma, dell'articolo 121, secondo comma, e dell'articolo 123 della Costituzione.

2.— L'art. 30, comma 4, è impugnato nella parte in cui, disciplinando le funzioni delle commissioni permanenti del Consiglio regionale, stabilisce che queste ultime, al fine di svolgere la funzione di "vigilanza" sull'andamento dell'amministrazione regionale, «possono altresì convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d'ufficio».

In tal modo, ad avviso del ricorrente, la predetta disposizione, escludendo, genericamente, l'obbligo del segreto d'ufficio in relazione a qualsiasi atto dell'amministrazione, porrebbe eccezioni al principio contenuto nell'art. 326 cod. pen., che prevede il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, oltre che in violazione dei limiti che l'art. 123 Cost. pone all'autonomia statutaria delle Regioni. Detta norma, infatti, invaderebbe la sfera di competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale, posto che la disciplina del segreto d'ufficio è assistita dalla sanzione penale (di cui all'art. 326 cod. pen.), in vista della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, ed è garantita mediante l'esclusione della rimovibilità del medesimo segreto in sede processuale (art. 201, comma 1, cod. proc. pen.). Essa sarebbe, di conseguenza, in contrasto anche con il limite generale dell'armonia con la Costituzione, posto dall'art. 123 Cost. all'autonomia statutaria delle Regioni ad autonomia ordinaria, oltre che con i principi generali in materia di pubblico impiego.

2.1.— La questione non è fondata.

2.1.1.— La disposizione impugnata è inserita in un articolo del nuovo statuto della Regione Molise, l'art. 30 (intitolato "funzioni delle commissioni"), volto a disciplinare le funzioni delle commissioni permanenti nelle quali si articola il Consiglio regionale. Fra tali funzioni vi è quella di "vigilanza sull'andamento dell'amministrazione regionale". Nel disciplinare tale competenza, il comma 4 del predetto articolo – analogamente a quanto stabilito in altri statuti regionali (come, ad esempio, all'art. 53, comma 5, dello statuto dell'Umbria, all'art. 38, comma 13, dello statuto dell'Emilia-Romagna, all'art. 45 dello statuto della Regione Campania) – dispone che le citate commissioni possono, fra l'altro, «richiedere al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza. Possono altresì convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta non pubblica, sono esonerati dal segreto d'ufficio».

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il potere di controllo sull'amministrazione regionale e, più in generale, sugli organi esecutivi della Regione, attribuito alle commissioni consiliari, in quanto articolazioni dei Consigli regionali, è un «potere connaturato ed implicito nelle varie funzioni spettanti ai Consigli medesimi» e rappresenta un «modo di estrinsecazione di dette funzioni» (sentenza n. 29 del 1966). A tale potere di controllo, inoltre, è strumentale il potere di acquisizione di tutti i dati, delle informazioni e dei documenti che siano riconducibili all'attività dei predetti organi. Esso è, pertanto, un «potere istituzionale» del Consiglio regionale, e quindi anche delle sue commissioni, il quale consiste nel «sindacato, strettamente inerente ai suoi compiti di controllo politico, sull'operato degli organi esecutivi della Regione» (sentenza n. 29 del 1966).

L'oggetto diretto ed esclusivo di un simile potere di controllo e vigilanza affidato alle commissioni consiliari nei confronti delle «attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo» va, pertanto, «individuato nel funzionamento della amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, caratterizzandosi, di conseguenza, come strumentale rispetto all'esercizio di competenze proprie della Regione» (sentenza n. 4 del 1991).

Sulla base di tali premesse, questa Corte ha riconosciuto, in primo luogo, che non contrasta con alcuna norma di rango costituzionale la previsione, da parte del legislatore regionale, della facoltà delle predette commissioni consiliari di audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, dal momento che tali commissioni possono «solo appellarsi agli ordinari vincoli di responsabilità politica e amministrativa che legano gli amministratori e i dipendenti regionali all'ente di appartenenza» (sentenza n. 4 del 1991). In secondo luogo, non lede la competenza esclusiva statale in materia penale la norma regionale che detti una disciplina del segreto d'ufficio, attribuendo alle medesime commissioni il potere di apporre il segreto d'ufficio su fatti, atti o documenti ritenuti non divulgabili di cui siano venute a conoscenza nell'esercizio dei predetti poteri di controllo. Una simile disciplina, infatti, «viene ad operare entro i limiti ordinari del segreto di ufficio, la cui determinazione, per quanto concerne l'attività svolta da un organo regionale quale è la Commissione, non può spettare altro che alla valutazione discrezionale della stessa regione» (sentenza n. 4 del 1991).

Considerato che l'oggetto tutelato dal segreto d'ufficio e dalla previsione del divieto di rivelazione dello stesso è costituito dal buon andamento, inteso anche come normale funzionamento della pubblica amministrazione (Cass., 14 novembre 2008, n. 42689; di recente v. Cass. 24 giugno 2011, n. 25366), non può che spettare al legislatore regionale, nell'ambito della propria sfera di competenza, individuare i casi nei quali la tutela del buon andamento e del normale funzionamento dell'amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti debba essere assicurata attraverso l'apposizione del segreto d'ufficio. E, con tutta evidenza, spetta egualmente al medesimo legislatore regionale prevederne le eventuali eccezioni.

Né può ritenersi che l'identificazione, da parte del legislatore regionale, nel quadro delle proprie competenze, di ipotesi di segreto d'ufficio inerenti all'attività svolta dall'amministrazione regionale e dagli enti da essa dipendenti, nonché delle correlative ipotesi di esonero dallo stesso, incidendo sull'applicazione della sanzione penale posta dal legislatore statale all'art. 326 cod. pen., determini una violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale.

Questa Corte, fin da epoca risalente, ha affermato che, ferma la competenza esclusiva statale in materia penale, «alle leggi regionali non è precluso concorrere a precisare, *secundum legem*, presupposti d'applicazione di norme penali statali (cfr., fra le altre, le sentenze di questa Corte n. 210 del 1972 e n. 142 del 1969) né concorrere ad attuare le stesse norme»; e che «la tutela penale dei beni rientranti nelle materie regionali, “esclusive” o “concorrenti”, può ben esser autonomamente fornita, attraverso l'incriminazione di violazioni agli stessi beni, dalla legge penale statale», con il risultato di giungere a riconoscere una competenza regionale a «concorrere a definire elementi costitutivi (es. “dovere”, “atto d'ufficio” ecc.) delle fattispecie tipiche incriminate», in relazione ad alcune ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione (sentenza n. 487 del 1989).

A seguito della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione tali conclusioni non possono che essere confermate. Se, infatti, è oggi espressamente previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che la materia dell'ordinamento penale è di esclusiva competenza dello Stato, con la conseguenza che «le Regioni non dispongono di alcuna competenza che le abiliti a introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dalle leggi dello Stato in tale materia», è anche necessario tener conto che «la “materia penale”, intesa come l'insieme dei beni e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa, non è di regola determinabile a priori»: essa «nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminative e ciò può avvenire in qualsiasi settore, a prescindere dal riparto di attribuzioni legislative tra lo Stato e le Regioni» (sentenza n. 185 del 2004). Pertanto, la relativa competenza legislativa statale esclusiva si rivela «potenzialmente incidente nei più diversi ambiti materiali ed anche in quelli compresi nelle potestà legislative esclusive, concorrenti o residuali delle Regioni, le cui scelte potranno risultarne talvolta rafforzate e munite di una garanzia ulteriore, talaltra semplicemente inibite». Sulla base di ciò, non può negarsi a queste ultime quanto in precedenza già ad esse riconosciuto e cioè il potere di concorrere a precisare, *secundum legem*, presupposti

d'applicazione di norme penali statali, nonché a definire elementi costitutivi di talune fattispecie tipiche incriminate, nell'esercizio delle proprie competenze.

2.1.2.— In tale quadro, risultano prive di fondamento le censure di lesione della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. e di conseguente violazione dei limiti posti dall'art. 123 della Costituzione all'autonomia statutaria regionale, promosse nei confronti dell'art. 30, comma 4, del nuovo statuto della Regione Molise, nella parte in cui attribuisce alle commissioni consiliari permanenti, la facoltà di esonerare dal segreto d'ufficio i funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti che siano convocati, con la precisazione che l'acquisizione delle notizie deve avvenire in seduta segreta, con conseguente estensione dell'obbligo di segretezza in capo ai membri della commissione.

3.— Ulteriore disposizione oggetto di censura è l'art. 53, comma 4, del nuovo statuto molisano.

La disposizione è censurata nella parte in cui, dopo aver stabilito che la Regione, «per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge enti, aziende e agenzie regionali» (comma 1), dispone che «il personale degli enti pubblici non economici è equiparato al personale regionale» (comma 4).

Tale equiparazione, ad avviso del ricorrente, oltre a generare «incertezza sul regime giuridico del personale genericamente equiparato a quello regionale», determinerebbe una violazione della competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. «perché impedirebbe il corretto evolversi della disciplina contrattuale collettiva dei vari comparti interessati, sottraendo per legge materia alla contrattazione». In tal modo la disposizione in esame violerebbe anche i limiti posti dall'art. 123 Cost. alla potestà statutaria delle Regioni.

3.1.— La questione non è fondata.

Le richiamate censure muovono dall'erroneo presupposto secondo il quale la disciplina del personale dell'amministrazione regionale sarebbe attribuita per intero alla competenza del legislatore regionale e, quindi, l'equiparazione ad esso del personale degli enti pubblici regionali non economici sottrarrebbe illegittimamente tale categoria alla contrattazione collettiva, con conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Tale assunto è contraddetto dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale, in base alla nuova formulazione dell'art. 117 Cost., e tenuto conto che nel frattempo è intervenuta la privatizzazione del lavoro pubblico (art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), l'impiego pubblico regionale deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, all'ordinamento civile (e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva) e solo per i profili «pubblicistico-organizzativi» all'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (e quindi alla competenza legislativa residuale regionale) (fra le altre, sentenze n. 233 del 2006 e n. 2 del 2004; più di recente sentenze n. 339 e n. 77 del 2011). In particolare, questa Corte ha più volte ribadito che il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo privatizzato, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro di tale tipo ed è perciò soggetto alle regole che ne garantiscono l'uniformità. Di conseguenza, la legge statale, in tutti i casi in cui viene a

conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, costituisce un limite alla competenza residuale regionale in tema di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, nonché dello stato giuridico ed economico del relativo personale e va quindi applicata anche ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali (sentenza n. 95 del 2007).

Alla luce di tali indicazioni, risulta evidente che l'equiparazione del personale degli enti pubblici non economici regionali al personale regionale, operata dalla norma censurata, non comporta la temuta sottrazione per legge di una materia di per sé riservata alla contrattazione collettiva per comparti, posto che anche il rapporto di lavoro del personale regionale è – come, peraltro, espressamente previsto dall'art. 52, comma 2, del medesimo testo statutario – «regolato dalla legge e dai contratti». Tale espressa previsione comporta che la norma impugnata non può che essere interpretata nel senso di rinviare, quanto al trattamento del personale degli enti pubblici non economici e di quello del personale regionale, alla disciplina del rapporto di lavoro contenuta nei contratti collettivi stipulati in relazione ai comparti interessati, senza alcuna lesione della riserva di competenza attribuita alla contrattazione collettiva.

La censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. – alla quale è connessa quella di violazione dei limiti posti all'autonomia statutaria delle Regioni dall'art. 123 Cost. – è, pertanto, priva di fondamento.

4.— È, infine, censurato l'art. 67, comma 1, del nuovo statuto della Regione Molise, nella parte in cui, regolando i rapporti della Regione con l'Unione europea, prevede che la Giunta regionale «realizza la partecipazione» alla cosiddetta fase ascendente dell'attività normativa europea e, nella fase discendente, «provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea».

Tale disposizione, così statuendo, sarebbe, innanzitutto, in contrasto con l'art. 117, quinto comma, Cost. in quanto riserverebbe la competenza in materia alla Giunta regionale, laddove l'art. 117, quinto comma, Cost. la attribuisce, genericamente, alla Regione e quindi a tutti i suoi organi. Essa sarebbe, poi, anche in contrasto con l'art. 121 Cost., commi secondo e terzo, nella parte in cui, specie in riferimento alla fase cosiddetta discendente (di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea), riserverebbe la competenza a svolgere le connesse attività alla Giunta, che ha solo competenze di natura provvedimentale, laddove per le attività di natura legislativa e regolamentare, pure coinvolte, la competenza non può che essere del Consiglio regionale.

4.1.— La questione non è fondata.

Le censure proposte muovono da un'interpretazione della disposizione impugnata che si rivela erronea già dall'esame della formulazione testuale della stessa.

Quest'ultima recita: «La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, della legge comunitaria e degli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, realizza la partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea». Essa, quindi, richiama espressamente sia la legge statale recante norme di

procedura, sia la legge comunitaria, statale e regionale, sia gli indirizzi impartiti dal Consiglio regionale, vincolando la Giunta al rispetto di quanto ivi prescritto, in conformità con quanto stabilito dall'art. 117, quinto comma, Cost., nonché dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e dagli artt. 5 e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), oltre che in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale (da ultimo, sentenza n. 151 del 2011; in specie, sentenza n. 239 del 2004).

La norma impugnata, inoltre, si inserisce in un contesto normativo, costituito dai commi seguenti del medesimo art. 67, che espressamente individuano le competenze in materia sia della Giunta che del Consiglio, al quale ultimo sono attribuite le competenze legislative e normative coinvolte, in conformità al riparto delineato dall'art. 121, secondo e terzo comma, della Costituzione. Tanto è confermato, ad esempio, dal fatto che al comma 4 del medesimo articolo è prescritto che «Con legge regionale sono stabiliti modalità e tempi per l'approvazione dell'annuale legge comunitaria regionale. La legge comunitaria, nei casi in cui deferisce al regolamento regionale l'attuazione degli atti dell'Unione europea, ne stabilisce i criteri e i principi direttivi».

Le censure proposte nei confronti dell'art. 67, comma 1, pertanto, sono prive di fondamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30, comma 4, dello statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione del Consiglio regionale n. 184 del 19 luglio 2010, confermato, in seconda lettura, con deliberazione n. 35 del 22 febbraio 2011, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 7, edizione straordinaria, del 2 marzo 2011, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 4, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera l), e 123 della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 1, del predetto statuto, in riferimento agli articoli 117, quinto comma, e 121, secondo e terzo comma, della Costituzione, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2012.